



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 26/06/2018

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Il contratto di prestito personale stipulato con l'intermediario è nullo in base alla relazione tecnico peritale che evidenzia la differenza tra il TAEG contrattuale (11,09%) e quello effettivamente applicato (12,46%).
- La predetta perizia, infatti, mette in evidenza che le somme pattuite e addebitate dall'intermediario rappresenterebbero l'ammontare complessivo per la determinazione del TAEG e, nel caso di specie, non sono state correttamente incluse all'interno dell'indice.
- Il TAEG, dunque, è indeterminato e il piano di ammortamento è da ricalcolare sulla base dei tassi BOT.
- Parte ricorrente chiede all'Arbitro quanto segue:
 - "Dichiarazione di invalidità totale/parziale; nullità del contratto;
 - Ricalcolo piano di ammortamento;
 - Restituzione di somme non dovute oltre a interessi e rivalutazione;
 - Spese peritali;
 - Spese/compensi legali;
 - Risarcimento danni/indennizzi;
 - Ogni altra conseguenza di legge".



Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Spiega che il contratto è stato stipulato in data 27/05/2009 per un importo di € 52.660,00 e che dall'agosto del 2012 le rate risultano non pagate.
- Evidenzia che il reclamo e il ricorso sono entrambi generici e non sono chiare le motivazioni alla base delle richieste avanzate nella perizia allegata.
- In via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso "per mancanza di un propedeutico valido reclamo idoneo a fondare il ricorso" in quanto la procura è priva di data e, soprattutto, non sarebbe valida "mancando l'autenticazione della firma del ricorrente, il che non consente al medesimo Avvocato di operare in suo nome e per suo conto".
- Evidenzia che la normativa applicabile al momento della stipula del contratto (art. 122 TUB nella sua vecchia formulazione) non prevedeva l'inclusione all'interno del TAEG di vari oneri, tra cui in particolare le spese per assicurazioni non imposte dal finanziatore.
- Aggiunge che i ricorrenti e il legale non forniscono una compiuta motivazione alla base della presunta scorrettezza del TAEG né producono adeguata documentazione probatoria.
- Non viene provato, in particolare, che in mancanza della polizza assicurativa i clienti non avrebbero ottenuto il finanziamento o lo avrebbero ottenuto a condizioni differenti bensì si sostiene genericamente che il TAEG non include tutti gli oneri previsti dal contratto di prestito.
- Sostiene che l'attività richiesta al Collegio, in realtà, ha natura consulenziale ed è volta a un'integrazione della domanda, dunque è inammissibile.
- Sottolinea che non possono trovare applicazione nel caso di specie né l'art. 124, comma 5, TUB vigente all'epoca "in quanto relativo all'assenza o nullità della clausola relativa al TAEG, la cui presenza e validità non viene neppure posta in discussione con il ricorso" né l'art. 125-bis, comma 6, TUB, introdotto in un periodo successivo alla stipula.
- Evidenzia che la richiesta di risarcimento del danno è indeterminata e non supportata da alcuna prova.
- In merito alla richiesta di rifusione delle spese legali sottolinea che l'assistenza non è necessaria nel procedimento ABF e che nel caso di specie non è stata prodotta documentazione che comprovi il pagamento di dette spese né le stesse sono state quantificate.
- L'intermediario, chiede al Collegio:
 - o in via principale, di dichiarare l'improcedibilità per mancanza di precedente, valido reclamo e/o l'irricevibilità per la richiesta di esercitare funzioni consulenziali;
 - o in via subordinata, il rigetto integrale del ricorso in quanto il TAEG è stato correttamente calcolato, il cliente non ha prodotto alcuna prova a sostegno della domanda e, comunque, l'art. 117, comma 7, TUB è inapplicabile nel caso di erronea indicazione del TAEG.

DIRITTO

In via preliminare, l'intermediario contesta la mancanza della autenticazione della firma dei clienti sulla procura e chiede, pertanto, che il ricorso sia dichiarato improcedibile in quanto privo di un precedente, valido reclamo. Conformemente alla giurisprudenza dei Collegi, tale eccezione non può trovare accoglimento. L'obbligo di procedere all'autentica della procura è previsto dall'art. 83 c.p.c. con riferimento alla procura alle liti nel quadro di un



procedimento civile ovvero per una procura a fini sostanziali. Nessuna delle due fattispecie ricorre nel caso in esame, giacché la presentazione del reclamo non rientra tra gli atti per i quali sia prevista una procura notarile e comunque l'autenticazione della sottoscrizione in caso di delega a favore di un rappresentante a proporlo e non è atto processuale. Inoltre, l'obbligo di procedere all'autentica della sottoscrizione della procura a favore di un rappresentante non è previsto dalle disposizioni ABF, coerentemente con la natura stragiudiziale del procedimento innanzi all'ABF (Collegio di Torino, n. 6629/2018 e n. 5384/2017, Collegio di Roma, n. 10126/18).

L'intermediario eccelsisce anche l'irricevibilità del ricorso in quanto si chiederebbe al Collegio di svolgere un'attività di tipo consulenziale. Al riguardo, va evidenziato che le domande formulate nel ricorso non vengono effettivamente sostenute da puntuali argomentazioni, limitandosi la parte ricorrente a fare riferimento alle motivazioni presenti nel ricorso e nella perizia allegata. Anche l'esame del ricorso mostra siffatta carenza di argomentazioni: la parte ricorrente si limita a denunciare una difformità tra TAEG contrattuale e TAEG effettivamente praticato. In particolare, la relazione tecnico-contabile allegata contiene, tra l'altro, una parte definitoria ed esplicativa dei concetti di TAN, TAEG, finanziamento, ecc., seguita dall'indicazione delle norme applicabili nel caso concreto e dall'indicazione del TAEG ottenuto a seguito del ricalcolo, pari al 12,46%. Nel prosieguo elenca "tutti gli addebiti pattuiti ed addebitati dalla banca" che avrebbero dovuto rappresentare l'ammontare complessivo per la determinazione del TAEG reale e, dopo aver indicato nuovamente il valore corretto, si sofferma a livello teorico sul modello di calcolo previsto nei Decreti Ministeriali del Tesoro 8/07/1992 e 6/05/2000. Il Collegio constata dunque come il ricorso appaia privo dei necessari elementi probatori a supporto della domanda formulata: questa si riduce, pertanto, ad una domanda meramente consulenziale rivolta all'ABF. Secondo il consolidato orientamento in materia, non può essere legittimamente demandato al Collegio lo svolgimento di un'attività di siffatto tipo, quale nella specie la verifica della correttezza di conteggi e/o addebiti o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni del Collegio medesimo (ex multis, Collegio di Bologna, n. 6328/2018; Collegio di Milano, nn. 3092/2016 e 385/2011).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA